


COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

Articolo	Denominazione
1	Istituzione della tassa
2	Servizio di nettezza urbana
3	Contenuto del regolamento
3-bis	Costo di esercizio
4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
5	Esclusioni dalla tassa
6	Commisurazione della tassa
7	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
8	Parti comuni del condominio
9	Classi di contribuenza
10	Riduzioni ed esenzioni
11	Tassa giornaliera di smaltimento
12	Denunce
13	Decorrenza della tassa
14	Mezzi di controllo
15	Sanzioni
16	Rateizzazioni
17	Rimborsi

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati è regolato dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3-bis

Costo di esercizio

1. Il costo di esercizio di cui all'articolo 61 del D.Lgs. n. 507/93 come modificato dall'art. 3, comma sessantotto, lettera b) della Legge n. 549/95, è determinato deducendo dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo stabilito nella misura del 6,29% (seivirgolaventinoveper cento), a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

2. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla deduzione di cui al comma 1, è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. La tassa non è dovuta qualora inferiore ad € 3,00.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per

gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- ✓ aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini;
- ✓ aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini;
- ✓ aumento del 3% agli alloggi siti in edifici oltre i 6 condomini.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. La classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 è quella indicata nell'allegato "A".

Art. 10

Riduzioni ed esenzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. Sono computate al 50 % le superfici dei centri sportivi di proprietà comunale, indipendentemente dal soggetto gestore purché aperti al pubblico.

4. Per gli operatori economici che dimostrano di avviare effettivamente e correttamente al recupero i rifiuti assimilati, così come definiti nel regolamento del servizio di nettezza urbana, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa a consuntivo del 25%. La riduzione è accordata su domanda dell'utente da presentare ogni anno presso l'ufficio Tributi, entro 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale. A tale domanda deve essere allegata documentazione di avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b) e dell'art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/97.

5. E' ridotta del 30% la tassa relativa alle abitazioni con unico occupante residente di età non inferiore a 70 anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di imposizione. La riduzione avviene in base alle risultanze anagrafiche e a seguito di compilazione da parte dell'interessato di apposita autocertificazione nella quale si attesti di essere l'unico occupante dell'abitazione,

6. E' ridotta del 30% la tassa relativa alle abitazioni tenute a disposizione da utenti non residenti nel comune, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

7. Le denunce di cui ai punti 6) e 7), dovranno essere consegnate all'ufficio Tributi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, in caso contrario, saranno imputate al ruolo dell'anno successivo. Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora rimangano invariati i requisiti necessari ai fini della riduzione. Nel caso di perdita dei suddetti requisiti, la riduzione del 30% non opera a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il contribuente è tenuto a

darne immediata comunicazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

8. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13**Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.

Art. 14**Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15**Sanzioni**

1. L'ammontare delle sanzioni tributarie è stabilito dal seguente prospetto:

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa denuncia	200% della differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta pagata, con un minimo di € 51,65
Infedele denuncia	100% della differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta pagata con un minimo di € 51,65
errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	€ 51,65
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	€ 51,65

2. Nei casi previsti dal capo IV del D.Lgs. n. 473 del 18/12/97, le sanzioni sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

3. Sulle somme dovute si applicano gli interessi moratori calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura di 3 (tre) punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale.

4. L'importo minimo sotto il quale non emettere avviso di accertamento è di € 12,00 sul totale di ogni avviso comprensivo degli accessori di legge.

5. Ai provvedimenti di accertamento verranno addebitate le spese di notifica per l'importo effettivamente pagato.

Art. 16

Rateizzazioni

1. Sulle somme per cui è stata concessa una rateizzazione si applicano gli interessi calcolati giorno per giorno nella misura prevista dal comma 3) del precedente articolo.

Art. 17

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla normativa, calcolati al momento dell'effettivo rimborso come previsto dal comma 3) dell'articolo 15.

2. Il rimborso è da effettuarsi a seguito di richiesta presentata dal contribuente e contenente i seguenti requisiti:

- a) dati anagrafici;
- b) dati identificativi dell'unità immobiliare per cui è richiesto il rimborso;
- c) motivazione della richiesta;
- d) fotocopie dei versamenti relativi alla tassa pagata e non dovuta.

3. Il funzionario responsabile provvede alla restituzione di quanto dovuto entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. L'importo minimo per procedere alla liquidazione del rimborso è fissato in € 12,00.



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

C A T E G O R I E		S O T T O C A T E G O R I E	
Cat.	Denominazione	S.Cat.	Denominazione
A	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari	A1	Scuole di ogni ordine e grado.
		A2	Locali sedi di enti pubblici, associazioni varie
		A3	Locali utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) come definite dall'art. 10 del D. Lgs. 4.121997 n. 460
B	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati	B1	Impianti sportivi coperti e no
C	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenza, esercizi alberghieri	C1	- Abitazioni private
		C1a	- Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli
		C2	- Ospedali, istituti di cura pubblici e privati
D	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere B), E), F), circoli sportivi e ricreativi	D1	Studi professionali in genere
		D2	Banche ed istituti di credito
E	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili	E1	Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita
		E2	Stabilimenti ed edifici industriali
F	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili	F1	Alberghi, ristoranti, pensioni, caserme, case di riposo
		F2	Negozi di generi alimentari
		F3	Esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili con superficie compresa tra i mq. 151 e mq. 1500

=====
Il presente provvedimento è stato adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 21.09.1995 e n. 30 del 23.11.1995, pubblicate all'Albo Pretorio rispettivamente il giorno 03.10.1995 ed il giorno 27.11.1995, e vi sono rimaste per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il Comitato Regionale di Controllo ha esaminato le deliberazioni di C.C. n. 23/95 e 30/95 senza formulazione di rilievi nella seduta del 11.12.1995 rispettivamente al n. 60878 ed al n. 60879.

Il presente Regolamento è stato altresì ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Saltrio per 15 giorni consecutivi dal giorno 24.01.1996 al giorno 08.02.1996, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241.

=====
Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21 novembre 1996, esaminata senza formulazione di rilievi Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 11 dicembre 1996 atti n. 68952, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25 novembre 1996 ove è rimasta per 15 gg. consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente Regolamento è stato altresì ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Saltrio per n. 15 giorni consecutivi dal giorno 09.01.1997 al 23.01.1997, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241.

=====
Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.1997 e n. 25 del 17.04.1997, pubblicate all'Albo Pretorio rispettivamente il giorno 21.02.1997 ed il giorno 18.04.1997 e vi sono rimaste per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il Comitato Regionale di Controllo ha esaminato le deliberazioni di C.C. n. 7/97 e n. 25/97 senza formulazione di rilievi nella seduta del 05.05.1997 rispettivamente al n. 97/7651 ed al n. 97/20141.

Il presente Regolamento è stato altresì ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Saltrio per 15 giorni consecutivi dal giorno 22.05.1997 al giorno 06.06.1997, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241.

=====
Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21.05.1998, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22.05.1998 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il Comitato Regionale di Controllo ha esaminato la deliberazioni di C.C. n. 26/98 senza formulazione di rilievi nella seduta del 03.06.1998 atti n. 361.

Il presente Regolamento è stato altresì ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Saltrio per 15 giorni consecutivi dal giorno 12.06.1998 al giorno 27.06.1998, ai sensi dell'art. 68, primo comma, del vigente Statuto Comunale.

=====
Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 del 25.11.1999 e n. 4 del 10.02.2000, pubblicate all'Albo Pretorio rispettivamente il giorno 29.11.1999 e il giorno 14.02.2000 e vi sono rimaste per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il Comitato Regionale di Controllo ha esaminato le deliberazioni di C.C. n. 38/99 e n. 4/00 senza formulazione di rilievi nella seduta del 23.02.2000 atti n. 58.

Il presente Regolamento è stato altresì ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Saltrio per 15 giorni consecutivi dal giorno 06.03.2000 al giorno 21.03.2000, ai sensi dell'art. 68, primo comma, del vigente Statuto Comunale.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.03.2005, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25.03.2005, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente Regolamento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, è divenuto esecutivo il 04.04.2005 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.03.2006, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 28.03.2006, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente Regolamento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, è divenuto esecutivo il 07.04.2006 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2007, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 27.03.2007, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 07.04.2007, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 7/2007 di approvazione dello stesso.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2007, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 27.03.2007, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 07.04.2007, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 7/2007 di approvazione dello stesso.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2008, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18.03.2008, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 28.03.2008, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 5/2008 di approvazione dello stesso.